CAMERA DEI DEPUTATI N. 2658

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 16 luglio 1970

Norme a favore dei militari delle forze armate e dei Corpi di polizia ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo l'approvazione da parte del Parlamento della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, appare doveroso estendere tali norme ai militari in analoghe condizioni, e ciò in relazione all'ordine del giorno approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento (seduta della I Commissione permanente del Senato del 21 maggio 1970), nonché all'impegno assunto dal rappresentante del Governo alla Camera dei deputati (seduta della VII Commissione del 2 luglio 1970).

Non troverebbe infatti alcuna giustificazione il fatto che il personale militare, il quale non meno di quello civile ha dato il proprio contributo di sacrificio, di valore e di sangue nel passato conflitto, fosse escluso dai benefici di cui alla citata legge n. 336, tenuto anche conto che la estensione di tali benefici non è in contrasto con le norme di stato giurdico dello stesso personale militare.

Ho pertanto predisposto la presente proposta di legge che è in tutto analoga alla menzionata legge n. 336; non è stata riprodotta soltanto la norma che stabilisce la riduzione dei posti nella qualifica iniziale in corrispondenza del numero dei dipendenti civili collocati a riposo a domanda; e ciò nella considerazione che tale norma non può essere estesa, per ovvi motivi, ai ruoli del personale militare.

Per l'approvazione della presente proposta chiedo che sia concessa la procedura d'urgenza, al fine di rendere l'iniziativa, anche per quanto concerne il periodo di applicazione, il più possibile parallela alla legge riguardante il personale civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra,

orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o di paga.

Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici.

ART. 2.

Ai militari indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione o della indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio o paga oppure, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia, e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

Ai militari di cui al precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga previsti dallo stesso precedente comma, va attribuito lo stipendio o paga del grado immediatamente superiore a quello rivestito.

ART. 3.

I militari indicati all'articolo 1, possono chiedere il collocamento nella posizione del congedo ad essi spettante a seconda della idoneità e in base alle rispettive norme di stato giuridico entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai militari cessati dal servizio ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, un aumento di servizio di sette anni o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.

Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio o paga attribuiti per l'applicazione dei precedenti articoli.

ART. 4.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.